



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/G47

Roma, 22 novembre 2010

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA - SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>S E D E</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	<u>S E D E</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE**

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>R O M A</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI AEREI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI SCALI MARITTIMI ED AEREI	<u>LORO SEDI</u>

**OGGETTO: Articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 - Interventi in materia pensionistica e previdenziale.
 Circolari INPDAP nn. 17 e 18 dell' 8 ottobre 2010.**

Nel Supplemento ordinario n. 174/L della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è stata pubblicata la legge 30 luglio 2010, n. 122 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica."

La previsione normativa di cui all'articolo 12 della citata legge 122/2010, reca rilevanti disposizioni in materia pensionistica e previdenziale.

Al riguardo, l'INPDAP, dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le circolari n. 17 e n. 18 emesse in data 8 ottobre 2010, ha reso noto le innovazioni introdotte, rispettivamente, in materia di trattamenti di fine servizio e di pensione.

Ciò premesso, con la presente circolare, nel trasmettere le due direttive sopracitate si intende fornire le prime indicazioni sugli effetti della normativa richiamata che incidono sulle posizioni pensionistiche e previdenziali del personale della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

1) Circolare n. 18 dell'8/10/2010.

Articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 - Interventi in materia pensionistica.

Al riguardo, in questa sede, si richiamano le disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 del citato articolo 12 in tema di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia (comma 1) e anzianità (comma 2).

a) Articolo 12 comma 1 - pensioni di vecchiaia - (punto 2.1 della circolare n. 18 dell'8/10/2010).

La citata previsione normativa, nella formulazione definitiva, prevede per i dipendenti che maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a decorrere dall'anno 2011, il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Per il personale iscritto all'INPDAP, sono destinatari della previsione normativa i soggetti che accedono ai pensionamenti di vecchiaia a "65 anni se uomini, e, se donne, a 61 anni fino al 31/12/2011 ovvero 65 anni dal 1/1/2012 nonché agli appartenenti a categorie di personale per le quali sussistono limiti di età diversi da quelli sopra esplicitamente individuati".

Al riguardo, L'Ente previdenziale ha chiarito che la nuova disposizione si applica a tutto il personale che matura i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011; sono esclusi quindi tutti i dipendenti che hanno già maturato alla data del 31/12/2010 i requisiti previsti dalla normativa vigente per la pensione di anzianità, ancorché la cessazione intervenga in data successiva all'1/1/2011 a titolo diverso.

b) Articolo 12 comma 2 - pensioni di anzianità - (punto 2.1 della circolare n. 18 dell'8/10/2010).

Il suddetto comma 2 ha previsto "Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni" il conseguimento del diritto alla pensione decorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Al riguardo l'INPDAP, con la circolare n. 18, ha precisato che le deroghe al nuovo regime di accesso al pensionamento a decorrere dal 2011 sono quelle espressamente previste dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 12 illustrate al paragrafo 2.4 della circolare suddetta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

c) **Effetti dell'articolo 12 commi 1 e 2 sulle posizioni pensionistiche del personale della Polizia di Stato.**

L'Istituto di previdenza, a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute ha evidenziato, con nota del 27/10/2010, diretta a tutte le proprie sedi territoriali che, come indicato alle pagine 2, 3 e 4 della Circolare n. 18 dell'8/10/2010, le deroghe all'applicazione delle citate finestre mobili sono solo quelle espressamente previste ai commi 4 e 5 dell'art. 12 così come esplicitate al paragrafo 2.4 della citata circolare.

E' stato altresì ribadito che le citate finestre mobili si applicano anche al personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo di Polizia penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato), nonché al personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in quanto non rientranti nelle deroghe espressamente previste dal citato art. 12, commi 4 e 5.

Pertanto, in relazione ai pensionamenti di vecchiaia per il personale della Polizia di Stato che raggiunge i limiti di età nel corso del 2011 la cd. finestra mobile di cui all'art. 12 comma 1, non si applica nella sola ipotesi che entro il 31/12/2010 siano stati già maturati i requisiti minimi previsti dall'articolo 6 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 ossia, rispettivamente, 57 anni di età e 35 di anzianità contributiva o 40 anni di anzianità contributiva ovvero 53 anni di età ed il massimo dell'anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza, requisiti per i quali, se maturati entro il 31/12/2010, continuano ad operare le decorrenze già previste dalle disposizioni previgenti.

Inoltre è opportuno precisare che dal 2011, nell'ipotesi che i predetti requisiti minimi stabiliti per la pensione di anzianità dovessero maturare in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia, il differimento di un anno decorrerà esclusivamente dalla data di maturazione dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di anzianità.

2) **Circolare n. 17 dell'8/10/2010.**

Articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 - Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto.

Le novità introdotte dall'articolo 12 del DL 78/2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto sono state illustrate nella circolare n. 17 dell'8 ottobre 2010.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE**

In particolare si ritiene opportuno evidenziare la disposizione di cui al comma 7 che dispone la rateizzazione delle indennità di fine servizio comunque denominate, con le deroghe previste dal comma 9.

Inoltre al comma 10 è stato previsto che a decorrere dal 1/1/2011 il sistema di calcolo dell'indennità di buonuscita del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, che non sia già sottoposto al regime del TFR, opererà secondo le modalità stabilite dall'articolo 2120 del codice civile.

Dette regole si applicano pertanto, anche al personale della Polizia di Stato secondo i criteri illustrati nella circolare n. 17 che prevedono, con decorrenza 1/1/2011, il calcolo dell'indennità di buonuscita in due quote. In buona sostanza per le anzianità maturate alla data del 31/12/2010 il calcolo dell'indennità di buonuscita sarà effettuato secondo le regole previgenti, ovvero quelle stabilite dal D.P.R. 1032/1973, mentre, la seconda quota - anzianità decorrenti dal 1/1/2011 - con l'applicazione delle regole previste dall'art. 2120 del Codice Civile.

Detto calcolo, come ha precisato l'INPDAP, non muta la natura della prestazione in esame che rimane sempre "trattamento di fine servizio" e, pertanto, è stato precisato che le voci retributive utili ai fini dell'accantonamento restano quelle considerate ai fini dell'indennità di buonuscita.

Tenuto conto della portata della normativa in riferimento che incide con carattere di novità sulle posizioni pensionistiche e previdenziali di personale appartenente ad ordinamenti caratterizzati da specifiche peculiarità, si fa riserva di inviare ulteriori e puntuali indicazioni non appena saranno approfonditi gli effetti complessivi della normativa in questione.

Tanto premesso, nel richiamare la rilevanza della materia in argomento, si prega di favorire la massima diffusione alla categoria amministrata.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cecere Palazzo



Roma li 08/10/2010

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

CIRCOLARE N. 17

Oggetto: art 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010 - Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto

1. Premessa

La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del DL 31 maggio 2010 n. 78, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 174/L della Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, reca misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Con la presente circolare, acquisito con nota n. 0005065 del 1° ottobre 2010 il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si illustrano le innovazioni introdotte, in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto, dall'articolo 12, commi 7, 8, 9 e 10, della richiamata legge.

2. Pagamento indennità di fine servizio o di fine rapporto

Il comma 7 dell'articolo 12 in esame, introduce nel pubblico impiego nuove modalità di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, stabilendo che le stesse vengano pagate in uno o più importi annuali, a seconda che l'ammontare lordo della prestazione superi o meno i 90.000 euro.

La disposizione riguarda le prestazioni di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istat ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Devono intendersi ricompresi nell'ambito di applicazione della norma anche i dipendenti di quegli enti che, pur non avendo la natura di pubbliche amministrazioni, rientrano nell'elenco di quelli individuati dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del citato comma 3 dell'art. 1 della legge n.196/2009 (cfr. Allegato).

Le prestazioni erogate dall'Inpdap riguardate dalla novella legislativa sono:

- l'indennità di buonuscita (IBU) di cui al DPR 29 dicembre 1973 n. 1032;
- l'indennità premio di servizio (IPS) di cui alla legge 8 marzo 1968 n. 152;
- il trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'art. 2, commi 5-8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come modificato dall'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 26, commi 18-20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con disciplina di dettaglio contenuta nel Dpcm 20 dicembre 1999, successivamente modificato.

In particolare, la norma dispone che tali indennità vengano corrisposte:

- a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;
- b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Ai fini delle prestazioni di fine servizio erogate da questo Istituto, per "ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali", di cui al presente comma, si intende l'importo al lordo delle esenzioni e delle riduzioni previste dall'art. 19, comma 2 bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e s.m.i.

Si specifica che la disciplina disposta dal comma 7 citato ha carattere generale e si applica ai TFS/TFR da corrispondere per tutte le cessazioni dal servizio intervenute dal 31 maggio 2010, fatta salva la disciplina derogatoria di cui al paragrafo 4.

3. Termini di pagamento

Il comma 8 conferma quanto previsto dalla normativa vigente in materia di decorrenza del diritto al pagamento del TFS o del TFR; pertanto, la scadenza del pagamento del primo importo annuale è quella prevista, per la generalità delle prestazioni di importo pari o inferiore al limite dei 90.000 euro, dalle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140.

A tale proposito, si rammenta che l'art. 3, comma 2, della legge n. 140 del 1997 dispone che il pagamento delle indennità di fine servizio e di fine rapporto debba avvenire non prima del 181° giorno e non oltre il 270° giorno successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Ai sensi del successivo comma 5 dell'art. 3 della legge n. 140 citata, solo nelle ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di età o di servizio, per decesso e per invalidità, il pagamento della prestazione deve essere disposto entro i 105 giorni successivi al collocamento a riposo.

Si potrà procedere all'erogazione dell'intero TFS/TFR o del primo importo annuale entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio se il dipendente possiede un'anzianità contributiva di 39 anni 11 mesi e 16 giorni ai fini pensionistici.

Si ritiene opportuno, altresì, ricordare che, anche nel caso in cui il dipendente possa vantare 39 anni 6 mesi e 1 giorno di iscrizione all'ex ENPAS o all'ex INADEL avrà diritto al pagamento dell'intero TFS/TFR o del primo importo annuale entro 105 giorni dal collocamento a riposo, in quanto tale anzianità, per effetto delle specifiche disposizioni evidenziate nel paragrafo 5.3, è arrotondata a quaranta anni.

Si rammenta inoltre che i periodi di anzianità utile non sono soltanto quelli di effettivo servizio, ma anche quelli riconosciuti per riscatto, ricongiunzione ecc.

Il secondo ed il terzo importo annuale relativi alle quote di prestazione eccedenti il limite dei 90.000 euro sono posti in pagamento rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

Si chiarisce che i pagamenti del secondo e del terzo importo non possono comunque avvenire oltre il 12° ed oltre il 24° mese successivi ad una delle decorrenze di cui alla legge n. 140/1997 sopra ricordate, anche nell'ipotesi in cui il primo importo sia stato pagato oltre la scadenza.

4. Disciplina derogatoria

Il comma 9 introduce una disciplina derogatoria e di carattere transitorio al pagamento rateale delle indennità di fine servizio e di fine rapporto introdotto dal comma 7: il pagamento in più rate del TFS/TFR non si applica alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età che intervengano entro il 30 novembre 2010 nonché alle prestazioni da corrispondere a coloro che hanno presentato le proprie dimissioni prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto 31 maggio 2010 n. 78) e che cessino dal servizio entro il 30 novembre 2010.

Pertanto, la deroga interessa tutti coloro che cessano dal servizio entro il 30 novembre 2010 (ultimo giorno di servizio 30 novembre) per limiti di età o per dimissioni, a condizione che questi ultimi abbiano presentato la domanda di cessazione dal servizio entro il 30 maggio u.s.

La disposizione derogatoria interessa, altresì, coloro che, raggiunto il requisito del limite di età, hanno chiesto il trattenimento in servizio e che, durante tale periodo, ma entro il 30 novembre 2010, decidano di recedere dal rapporto di lavoro: in tal caso, il collocamento a riposo avviene, a tutti gli effetti, per limiti di età.

Non rientrano nei casi di cessazione per limiti di età, e quindi non costituiscono deroga alla rateizzazione del TFS/TFR, i collocamenti a riposo ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del Dlgs. 30 aprile 1997 n. 165, ancorché nei confronti degli stessi trovino applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia.

Per cui, ad esempio, un professore universitario, che abbia il limite di età a 70 anni, che cessi dopo il 65° anno di età ma prima del 70°, ancorché il relativo trattamento pensionistico si configuri come pensionamento di vecchiaia, sarà soggetto alle nuove disposizioni in tema di rateizzazione della buonuscita e alla relativa liquidazione si applicheranno i termini di pagamento previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 28 maggio 1997, n. 140 (non prima del 181° giorno e non oltre il 270° giorno successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che non cessi con 40 anni di anzianità utile ai fini pensionistici o di fine servizio/rapporto).

Mancando una espressa previsione legislativa, la disciplina derogatoria non si applica alle cessazioni per decesso, per inabilità e per raggiungimento della massima anzianità contributiva utile, qualora non siano state rassegnate le dimissioni entro il 30 maggio 2010.

5. Modalità di calcolo del TFS dal 1° gennaio 2011

5.1 il calcolo del TFS in due quote

Il comma 10 dispone che, a partire dalle anzianità utili maturate dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, che non sia già sottoposto al regime TFR, si effettua secondo le regole di cui all'art. 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

Sono interessati alla disciplina recata dal presente comma i dipendenti delle amministrazioni e degli enti datori di lavoro rientranti nell'elenco di quelli individuati dall'Istat ai sensi del citato comma 3 dell'art. 1 della legge n. 196/2009 (cfr. allegato) iscritti all'Inpdap ai fini TFS assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, nonché il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Ai soggetti che possano vantare al 31 dicembre 2010 un'anzianità utile alla erogazione di un TFS (nel caso dei lavoratori in regime di diritto pubblico sopra richiamato è ad esempio sufficiente anche un'anzianità di 6 mesi e un giorno, a condizione che nel corso del 2011 essi abbiano compiuto almeno un anno di iscrizione a fini TFS) sarà erogata, al momento della cessazione dal servizio, una prestazione costituita dalla somma di due importi, il primo calcolato in base alle modalità previste dalla specifica normativa del TFS, sull'anzianità maturata al 31 dicembre 2010, il secondo calcolato in base a quanto statuito nel comma in esame. Più specificamente, le modalità di individuazione dell'ammontare dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio sono le seguenti:

- il calcolo della "prima quota" di TFS, relativa all'anzianità maturata al 31 dicembre 2010, rimane invariato, continuando ad applicarsi le disposizioni di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 ed alla legge 8 marzo 1968, n. 152, a seconda che si tratti di una buonuscita o di una IPS, che individuano quale base di calcolo, la retribuzione contributiva annua percepita al momento del collocamento a riposo (retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l'indennità di buonuscita, ovvero degli ultimi dodici mesi di effettivo servizio per l'indennità premio di servizio);
- il calcolo della "seconda quota" di TFS, a partire dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, deve effettuarsi attraverso l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per

cento alla retribuzione contributiva utile a fini TFS per ciascun anno di servizio; l'importo derivante da tale operazione sarà rivalutato ai sensi dell'art. 2120, comma 4, del codice civile.

Ad esempio, un dipendente statale assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 1990 e che cesserà dal servizio il 31 dicembre 2030, avrà diritto ad una prestazione di fine servizio calcolata nel seguente modo:

"Prima quota": anzianità dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2010 pari a 21 anni, TFS calcolato sulla base di un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione utile ai fini dell'indennità di buonuscita, computata su base annuale e comprensiva della tredicesima mensilità, percepita al momento del collocamento a riposo, moltiplicata per 21 anni;

"Seconda quota": anzianità dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2030 pari a 20 anni. Importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione utile per ciascun anno di servizio; tale accantonamento annuale sarà soggetto alla rivalutazione prevista dall'art. 2120 del codice civile.

Poiché la disposizione indica chiaramente che l'ambito oggettivo di applicazione è costituito esclusivamente dal "computo dei predetti trattamenti di fine servizio" le nuove regole non mutano la natura delle prestazioni in esame, che rimangono trattamenti di fine servizio.

Pertanto, le voci retributive utili ai fini dell'accantonamento restano le medesime già considerate ai fini del trattamento di fine servizio e nulla cambia circa le modalità di finanziamento delle competenti gestioni dell'Istituto, rimanendo confermato il contributo alle gestioni ex ENPAS ed ex INADEL secondo l'attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

5.2 Riscatto di periodi o servizi.

I riscatti ai fini TFS, la cui domanda sia stata presentata successivamente al 31 dicembre 2010 ma relativa a periodi e/o servizi prestati in data antecedente al 1° gennaio 2011 influiscono, ai fini del computo degli anni utili, sulla individuazione della "prima quota" TFS, contribuendo ad aumentare l'anzianità utile.

Diversamente, i riscatti di periodi e/o servizi prestati successivamente al 31 dicembre 2010 hanno l'effetto di trasformare i relativi periodi in quote di retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle calcolate in base alle modalità previste per la "seconda quota" TFS e da valorizzare nell'anno di presentazione della domanda di riscatto. Relativamente a quest'ultimo aspetto, infatti, così come avviene per i riscatti a fini TFR ai sensi del DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i., i mesi riscattati si trasformano in

altrettante quote di TFS che, dalla data della domanda, si rivalutano unitamente agli accantonamenti del 6,91 per cento.

In materia di periodi e servizi riscattabili ai fini IBU e IPS, rimangono ferme le norme previgenti.

5.3 Arrotondamento anni utili a TFS

Ai sensi dell'art. 18 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, ai fini TFS i periodi superiori a 6 mesi si arrotondano ad anno intero.

Questa regola continua ad applicarsi ai fini dell'individuazione della "prima quota" TFS: qualora nell'anzianità utile, al 31 dicembre 2010, comprensiva dei servizi o periodi riscattati, risulti una frazione di anno superiore a 6 mesi, questa si arrotonda ad anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.

La medesima regola si applica anche ai casi di anzianità superiore a sei mesi al 31 dicembre 2010.

Per l'individuazione della "seconda quota" TFS, trova applicazione il primo comma dell'art. 2120 del codice civile: le frazioni dell'ultimo anno di servizio dovranno essere proporzionalmente ridotte e l'aliquota del 6,91 per cento sarà applicata alla retribuzione contributiva utile mensile. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni saranno computate a mese intero.

5.4 Decesso in servizio

Nel caso di decesso in servizio, ai fini dell'individuazione dei beneficiari aventi diritto *iure proprio* alla prestazione di fine servizio, continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 5 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, per l'indennità di buonuscita e l'art. 3, legge 8 marzo 1968, n. 152, per l'IPS.

5.5 Tassazione dei trattamenti di fine servizio

L'importo lordo complessivo, determinato dalla somma della prima e seconda quota di TFS ovvero, nel caso di personale in regime di diritto pubblico con anzianità inferiore od uguale a sei mesi al 31 dicembre 2010, dalla sola seconda quota, calcolato in base alle modalità appena illustrate, è soggetto al trattamento fiscale fissato, per i TFS, dalle disposizioni contenute nell'art. 19, comma 2 bis, del citato DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.

5.6 Esercizio dell'opzione di cui al Dpcm 20/12/1999 in caso di adesione a fondi di previdenza complementare.

Per i lavoratori in regime di TFS con anzianità utili successive al 31 dicembre 2010 continua a trovare applicazione il Dpcm 20 dicembre 1999, come successivamente modificato, anche con riferimento agli effetti sul proprio trattamento di fine servizio in caso di iscrizione ad un fondo di previdenza complementare. Questi lavoratori, pertanto, aderendo ad un fondo di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, esercitano (automaticamente e contestualmente) l'opzione circa il passaggio dal TFS al TFR come disciplinato dal Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m.i.. Solo in quel momento la propria prestazione di fine lavoro si trasforma da TFS in TFR ed il montante accantonato fino alla data di adesione costituisce il primo accantonamento di TFR e si rivaluta, con i successivi accantonamenti maturati a partire dall'adesione e non destinati a previdenza complementare. Si ricorda che in base all'accordo quadro Aran Sindacati del 31 marzo 2006 la facoltà di opzione per la trasformazione del TFS in TFR, contestualmente all'adesione ad un fondo pensione, può essere esercitata fino al 31 dicembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Pianese



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)

L'elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario e comprende le unità istituzionali per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento UE n.2223/96, SEC95 – Sistema Europeo dei Conti.

Amministrazioni Pubbliche per tipologia¹

Amministrazioni Centrali

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri²

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Agenzie fiscali

Agenzia del demanio
Agenzia del territorio
Agenzia delle dogane
Agenzia delle entrate

Enti di regolazione dell'attività economica

Agenzia italiana del farmaco – AIFA
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. – ARAN
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA
Cassa conguaglio per il settore elettrico
Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti
DigitPA
Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito

Enti produttori di servizi economici

Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali
Agenzia nazionale del turismo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Amministrazione degli archivi notarili
Anas S.p.a
Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario – CEFPAS
Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC
Ente nazionale risi
Fondo innovazione tecnologica
Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA
Gruppo Equitalia³
Istituto nazionale per il commercio estero – ICE

¹ La classificazione statistica per tipologia è introdotta esclusivamente per facilitare la lettura dell'elenco.

² Le Istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate a fini statistici Unità Locali del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
Le Soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri Istituti dotati di autonomia speciale sono considerati a fini statistici Unità Locali del Ministero per i beni e le attività culturali.

³ Sono incluse le controllate consolidate secondo il metodo integrale.

Italia Lavoro S.p.a
Patrimonio dello Stato S.p.a.

Autorità amministrative indipendenti

Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Garante per la protezione dei dati personali

Enti a struttura associativa

Associazione nazionale autorità e enti di ambito – ANEA
Associazione nazionale comuni italiani – ANCI
Associazione nazionale consorzi universitari – ANCUN
Conferenza dei rettori delle università italiane – CRUI
Federazione dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – FederBIM
Fondazione della conferenza dei rettori delle Università italiane
Unione delle province d'Italia – UPI
Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE
Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Accademia della Crusca
Accademia internazionale di scienze ambientali
Accademia nazionale dei Lincei
Agenzia nazionale per i giovani
Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informatica e la promozione culturale in ambito socio sanitario
Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006
ARCUS S.p.a. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
Associazione italiana della Croce Rossa – Comitato centrale CRI
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale⁴
Comitato italiano paralimpico
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e l'ONU per l'alimentazione e l'agricoltura⁵
Comitato olimpico nazionale italiano – CONI
Coni Servizi S.p.a.
Ente teatrale italiano – ETI⁶
Federazione ginnastica d'Italia (FGdI)
Federazione italiana badminton (FIBa)
Federazione italiana baseball softball (FIBS)
Federazione italiana canoa kayak (FICK)
Federazione italiana canottaggio (FIC)
Federazione italiana cronometristi (FICr)
Federazione italiana danza sportiva (FIDS)
Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)
Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO)
Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC)
Federazione italiana giuoco calcio (FIGC)
Federazione italiana giuoco handball (FIGH)
Federazione italiana giuoco squash (FIGS)
Federazione italiana hockey (FIH)
Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP)
Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)
Federazione italiana motonautica (FIM)
Federazione italiana nuoto (FIN)

⁴ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

⁵ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

⁶ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM)
 Federazione italiana pesistica e cultura fisica (FIPCF)
 Federazione italiana scherma (FIS)
 Federazione italiana sci nautico (FISN)
 Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG)
 Federazione italiana sport invernali (FISI)
 Federazione italiana taekwondo (FITA)
 Federazione italiana tennis tavolo (FITET)
 Federazione italiana tiro a volo (FITAV)
 Federazione italiana triathlon (FITRI)
 Federazione italiana vela (FIV)
 Federazione medico sportiva italiana (FMSI)
 Federazione pugilistica italiana (FPI)
 Fondazione biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC
 Fondazione centro internazionale radio medico – CIRM
 Fondazione centro sperimentale di cinematografia
 Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto
 Fondazione Istituto nazionale del dramma antico
 Fondazione Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL
 Fondazione La Biennale di Venezia
 Fondazione La Quadriennale d'arte di Roma
 Fondazione La Triennale di Milano
 Fondo edifici di culto
 Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
 Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà
 Lega italiana per la lotta contro i tumori
 Museo storico della liberazione
 Scuola Archeologica italiana in Atene
 Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche – SEPS
 Unione italiana tiro a segno
 Unione nazionale incremento razze equine – UNIRE
 Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

Enti e Istituzioni di ricerca

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica
 Agenzia per la promozione della ricerca europea
 Agenzia spaziale italiana – ASI
 Centro Italiano per la Ricerca Aerospaziale – CIRA S.c.p.a.
 Fondazione Centro Ricerche Marine di Cesenatico
 Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
 Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura – CRA
 Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
 Ente italiano montagna – EIM⁷
 Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente – ENEA
 Fondazione Bruno Kessler
 Fondazione Edmund Mach
 Fondazione istituto italiano di tecnologia
 Istituto di studi e analisi economica - ISAE⁸
 Istituto per gli affari sociali – IAS⁹
 Istituto italiano di studi germanici
 Istituto nazionale agronomico per l'oltremare
 Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - INDAM
 Istituto nazionale di astrofisica - INAF
 Istituto nazionale di economia agraria – INEA
 Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN

⁷ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

⁸ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

⁹ L'ente ha cambiato nome da Istituto italiano di medicina sociale con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007. È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
Istituto nazionale di statistica - ISTAT
Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione - INVALSI
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - INSEAN¹⁰
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL
Istituto superiore di sanità - ISS
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL¹¹
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA¹²
Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi
Stazione Zoologica Anton Dohrn

Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
Istituti zooprofilattici sperimentali
Stazioni sperimentali per l'industria

Amministrazioni locali

Regioni e province autonome
Province
Comuni
Comunità montane
Unioni di comuni

Agenzie, Enti e Consorzi per il diritto allo studio universitario
Agenzie ed Enti per il turismo¹³
Agenzie ed Enti regionali del lavoro
Agenzie ed Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente
Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
Agenzie regionali sanitarie
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
Autorità portuali
Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
Aziende sanitarie locali
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – BIM
Consorzi di polizia municipale costituiti tra Enti locali
Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti locali
Consorzi e Enti gestori di Parchi e Aree Naturali Protette¹⁴
Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali
Consorzi interuniversitari di ricerca
Consorzi e fondazioni universitari costituiti da Amministrazioni Pubbliche
Enti regionali di sviluppo agricolo
Fondazioni lirico – sinfoniche
Parchi nazionali
Teatri stabili ad iniziativa pubblica
Università e istituti di istruzione universitaria pubblici¹⁵
Unioni delle Camere di Commercio regionali

¹⁰ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

¹¹ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

¹² Ai sensi dell'art. 28 del D.L. 112/2008 svolge le funzioni dei tre Enti soppressi: Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici – APAT, Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare – ICRAM, Istituto nazionale per la fauna selvatica.

¹³ Sono inclusi gli enti, le agenzie e le società di promozione turistica a prevalente finanziamento pubblico.

¹⁴ È incluso in tale tipologia l'Ente regionale Roma Natura.

¹⁵ Sono incluse in tale tipologia l'Università della Valle d'Aosta, la Libera Università di Bolzano, l'Università di Urbino, l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, la Scuola IMT Alti studi di Lucca, l'UKE – Libera Università Kore di Enna.

Altre amministrazioni locali

Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO
Agenzia per i servizi nel settore agro alimentare delle Marche
Agenzia per la mobilità metropolitana di Torino
Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione Sardegna – AGRIS
Agenzia regionale per i parchi del Lazio
Agenzia regionale per la difesa del suolo del Lazio - ARDIS
Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione della Puglia – ARTI
Agenzia regionale rifiuti e acque della Sicilia – ARRA
Agenzia Umbria Ricerche
Associazione Arena Sferisterio-Teatro di tradizione
Associazione comuni bresciani
Associazione dei comuni l'Eve della Valle d'Aosta
Associazione teatrale pistoiese
Authority - Società di trasformazione urbana S.p.a di Parma
Azienda bergamasca formazione
Azienda forestale della regione Calabria
Agenzia promozione economica Toscana – APET
Azienda provinciale foreste e demanio – Landesbetrieb für Först-und Domänenverwaltung
Azienda servizi sociali Bolzano
Azienda speciale protezione civile e servizio antincendio - Sonderbetrieb für die Feuerwehr – und Zivilschutzdienste
Azienda speciale villa Manin
Azienda strade Lazio S.p.a – ASTRAL
Biblioteca Tessmann - Landsbibliothek Dr. Friedrich Tessmann
Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna – CRS4 suri
Centro mondiale della poesia e della cultura G. Leopardi
Centro sperimentazione agrario e forestale Laimburg – Land und Forstwirtschaftliches Versuchszentrum Laimburg
Co.Ge.Ca consorzio per la gestione di un canile di Asti
Consorzio Alta Gallura di Olbia Tempio
Consorzio brianteo per l'istruzione media superiore e l'educazione di Lecco
Consorzio casalese rifiuti
Consorzio Comuni per il lavoro di Valdina
Consorzio Crescere Insieme di Vibo Valentia
Consorzio cultura e legalità di Sassari
Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro
Consorzio del comprensorio opitergino
Consorzio del Lario e dei laghi minori
Consorzio di bacino alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani
Consorzio di bacino dei rifiuti dell'astigiano
Consorzio di bonifica 10 Siracusa
Consorzio di bonifica 2 Palermo
Consorzio di bonifica 7 Caltagirone
Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera
Consorzio di bonifica della Piana Reatina
Consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano
Consorzio di bonifica integrale del Ferro e dello Sparviero
Consorzio di bonifica Piana di Sibari e Media Valle Crati
Consorzio di ricerca del Gran Sasso
Consorzio di ricerca filiero carni di Messina
Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Patti
Consorzio di solidarietà di Nuoro
Consorzio Due Giare
Consorzio forestale Media Val di Sole
Consorzio gestione associata dei laghi Ceresio, Piano e Ghirba
Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
Consorzio intercomunale del Montefeltro di Pesaro e Urbino
Consorzio intercomunale Mappano (TO)
Consorzio intercomunale Vallesina – Misa di Ancona

Consorzio Istituto per la cooperazione allo sviluppo di Alessandria
 Consorzio Istituto per la storia della Resistenza della provincia di Alessandria
 Consorzio Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti
 Consorzio lago di Bracciano
 Consorzio Li Stazzi di Olbia –Tempio
 Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano, Cusio, Ossola,
 Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani
 Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino di Caltagirone
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Enna
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa
 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Trapani
 Consorzio per la depurazione delle acque tra i comuni di Villafranca di Verona e Povegliano Veronese
 Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro
 Consorzio per la gestione della biblioteca astense
 Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro
 Consorzio per la valorizzazione turistica Dolce Nordest
 Consorzio per lo sviluppo del Polesine – CONSVIPO di Rovigo
 Consorzio progetto locale percorsi di ambiente nella terra di mezzo di Nuoro
 Consorzio Sardegna ricerche per l'assistenza alle piccole e medie imprese
 Consorzio scolastico Alta Valle Susa
 Consorzio servizi rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese
 Consorzio smaltimento rifiuti area biellese – COSRAB
 Consorzio sviluppo Anglona di Sassari
 Consorzio Sviluppo Civile Bono di Sassari
 Consorzio sviluppo e legalità dell'Ogliastra
 Consorzio Tirreno Eco Sviluppo 2000 – Spadafora (ME)
 Consorzio valorizzazione rifiuti 14
 Consorzio Vicenza E'
 Consorzio Villa Serra
 Ente autonomo regionale Teatro di Messina
 Ente foreste della Sardegna
 Ente irriguo umbro – toscano¹⁶
 Ente Olivieri – Museo archeologico oliveriano
 Ente parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano
 Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia - ERT
 Ente siciliano per la promozione industriale
 Ente tutela pesca della regione Friuli Venezia Giulia
 Ente zona industriale Trieste – EZIT
 Fondazione centro internazionale di studi di architettura A. Palladio
 Fondazione centro studi Leon Battista Alberti
 Fondazione Ente per le ville vesuviane
 Fondazione Gioacchino Rossini
 Fondazione i Pomeriggi Musicali
 Fondazione i Teatri di Reggio Emilia
 Fondazione lucchese per l'Alta formazione e la ricerca
 Fondazione Mantova capitale europea dello spettacolo
 Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo
 Fondazione museo storico del Trentino
 Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia
 Fondazione Rossini Opera festival
 Fondazione Teatro Marengo

¹⁶ L'art.2 comma 4 del D.L. 30/12/2009 n. 194 stabilisce la prosecuzione del servizio pubblico gestito dall'ente posto in liquidazione fino al 31/12/2011.

Fondazione università Gabriele D'Annunzio
 Fondazione universitaria Venezia – IUAV
 Istituto culturale ladino
 Istituto culturale mocheno
 Istituto culturale cimbro
 Istituto di cultura ladino Micurà De Rù – Istitut ladin Micurà De Rù
 Istituto di ricerche economico – sociali – IRES
 Istituto F. S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative
 Istituto incremento ippico per la Sicilia
 Istituto musicale in lingua tedesca e ladina – Institut für Musikerziehung in deutscher
 Istituto per la promozione dei lavoratori IPL - Arbeitsförderungsinstitut - AFI
 Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana A. Vivaldi Bolzano
 Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali – IPRES
 Istituto regionale della vite e del vino
 Istituto regionale di ricerca della Lombardia – IRER
 Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata – IRCI
 Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana – IRPET
 Istituto regionale ville tuscolane
 Istituto regionale ville venete
 Istituto superiore regionale etnografico
 Italia Lavoro – Sicilia S.p.a.
 Laore Sardegna
 Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali
 Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
 Museo degli usi e costumi della gente trentina
 Musei provinciali Altoatesini
 Museo Tridentino di scienze naturali
 Osservatorio Permanente per l'Economia, il Lavoro e per la Valutazione della Domanda Sociale – OPES
 Parco geominerario della Sardegna
 Patrimonio del Trentino S.p.a
 Piceno Sviluppo S.c.r.l.
 Porto Conte ricerche S.r.l.
 Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.
 Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano - RAS
 Resais S.p.a.
 Riscossione Sicilia S.p.a
 S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte¹⁷
 Serit Sicilia S.p.a
 Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a
 Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a.
 Società di trasformazione urbana di Parma "Area Stazione S.p.a."
 Società di trasformazione urbana di Parma "Metro Parma S.p.a."
 Società Infrastrutture Lombarde S.p.a.
 Società Opere Pubbliche di Interesse Regionale S.p.a.
 Sviluppo e patrimonio S.r.l.
 Trentino Riscossione S.p.a
 Veneto Agricoltura
 Veneto Strade S.p.a

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA
 Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti
 Cassa nazionale del notariato

¹⁷ La Legge regionale Piemonte n. 19 6/8/2007 istituisce la SpA e contestualmente dispone la soppressione dell'Agenzia Regionale per le Strade (ARES Piemonte).

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP
Ente nazionale di assistenza magistrale – ENAM
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi – ENPAB
Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi – ENPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti – ENPAF
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari – ENPAV
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica – ENPAPI
Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico – ENPALS
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – ENPACL
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – ENPAIA
Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM
Fondazione ENASARCO
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri – FASC
Istituto di previdenza per il settore marittimo – IPSEMA¹⁸
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica – INPDAP
Istituto nazionale infortuni sul lavoro – INAIL
Istituto nazionale previdenza sociale – INPS
Istituto Postelegrafonici – IPOST¹⁹
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI

¹⁸ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

¹⁹ È prevista la soppressione dell'ente ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78.

